

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 12 dicembre 1967 concernente la modificazione del decreto
legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio
del 16 gennaio 1940

(del 21 giugno 1968)

Il 27 maggio 1962 il popolo e i Cantoni hanno approvato l'inserimento nella Costituzione federale d'un articolo 24 sexes del seguente tenore :

- « 1. La protezione della natura e del paesaggio è di competenza cantonale.
2. La Confederazione, nell'adempiere i propri compiti, deve rispettare le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità naturali e i monumenti culturali e deve conservarli intatti quando vi sia un interesse generale preponderante.
3. La Confederazione può sussidiare gli sforzi intesi a proteggere la natura e il paesaggio e procedere, per contratto o espropriazione, ad acquistare o conservare riserve naturali, luoghi storici e monumenti culturali d'importanza nazionale.
4. Essa ha la facoltà di legiferare sulla protezione della fauna e della flora ».

Con messaggio 12 novembre 1965 l'Esecutivo federale sottoponeva all'Assemblea federale un disegno di legge sulla protezione della natura e del paesaggio.

Questo messaggio, poi approvato il 1. luglio 1966 dalle Camere federali, trovava la propria origine e importanza nel precitato articolo costituzionale.

Ogni revisione della legge federale richiama la revisione delle corrispondenti norme della legge cantonale. E' questa una necessità indispensabile per permettere al Cantone di beneficiare delle prestazioni federali.

Ammissa quindi la necessità di un adeguamento alla legislazione federale il Consiglio di Stato si è posto subito il problema a sapere se occorreva proporre all'attenzione del Legislativo cantonale una nuova legge o se fosse sufficiente accontentarsi di una aggiunta al già esistente decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940.

Questa seconda soluzione è apparsa all'Esecutivo la più opportuna pur ammettendo la necessità di una revisione di fondo del decreto del 1940, revisione che potrà però avvenire unicamente dopo l'approvazione della legge urbanistica attualmente sottoposta all'esame del Gran Consiglio.

L'opportunità di inserire norme quali quelle proposte in un corpo che appare invecchiato come il decreto del 1940, hanno sollevato perplessità in parecchi commissari della Commissione della Legislazione, che avrebbero preferito o uno studio ex novo di tutta la materia o l'introduzione di un decreto di applicazione della legge federale.

Dopo attento esame la Commissione, sebbene a maggioranza, ha deciso di condividere il punto di vista dell'Esecutivo inteso che la completazione proposta dovrà avere carattere di provvisorietà essendo da tutti ritenuta necessaria l'introduzione di una nuova legge sulle bellezze naturali.

Alcuni disposti della nuova legge federale nonché l'art. 7 della proposta riforma hanno permesso l'abrogazione del decreto legislativo per la protezione della flora spontanea del 15 aprile 1946. Si è così creato un primo passo verso un migliore coordinamento legislativo della materia.

All'esame dei singoli articoli si osserva quanto segue :

Art. 4 :

Qualche commissario ha espresso delle perplessità sull'obbligatorietà per i Comuni ed i Patriziati a concorrere alle spese per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio in proporzione al loro interesse ed alla loro capacità finanziaria. Anche una differenziazione nel contributo fra i due enti di diritto pubblico è apparsa a taluno indispensabile. La maggioranza della Commissione ha però ritenuto giusto che anche i Comuni ed i Patriziati, quando ne abbiano un interesse, siano tenuti a partecipare alle spese ben inteso non solo proporzionatamente all'interesse medesimo ma anche alle loro capacità finanziarie. Dall'esame di ogni singolo caso si fisserà chi avrà un interesse preminente alla prevista protezione.

Art. 6 :

Si è inteso meglio precisare da quando decorrerà il diritto alla prescrizione nel caso di restituzione adottando la formulazione seguente :

« L'obbligo della restituzione dei sussidi si prescrive in dieci anni decorrenti dal verificarsi di una delle cause di restituzione ».

Art. 8 :

Una precisazione appare doverosa al cpv. 2 concernente i ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo. Infatti la facoltà di ricorso dovrà essere data anche sul contributo fissato dal Consiglio di Stato a sensi dell'art. 4 cpv. 4.

Al cpv. 2 si propone quindi la formulazione seguente :

« Contro le decisioni del Consiglio di Stato o dell'ultima istanza amministrativa cantonale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ».

Art. 9 :

Nel fissare la responsabilità delle persone giuridiche il Consiglio di Stato ha introdotto, così come è stato fatto nel progetto di legge urbanistica, il concetto di solidarietà fra le persone giuridiche ed i loro organi.

La Commissione condivide tale punto di vista auspicando tuttavia una revisione di tutte le norme legislative cantonali concernenti la responsabilità delle persone giuridiche o delle società commerciali senza personalità giuridica affinché vi sia uniformità di applicazione di questo principio.

La Commissione ritiene tuttavia che l'art. 9 debba essere completato in modo da far risultare inequivocabilmente che la responsabilità, per infrazioni commesse nella gestione di una persona giuridica o di una società commerciale senza personalità giuridica, incombe unicamente ai loro organi fermo restando il principio che per il pagamento delle multe vi è solidarietà fra organi e società.

Il cpv. 2 dell'art. 9 avrà pertanto il seguente tenore :

« Se la contravvenzione fu commessa nella gestione di una persona giuridica o di una società commerciale senza personalità giuridica le multe sono applicabili alla o alle persone che hanno agito in loro nome. La persona giuridica o la società commerciale rispondono solidalmente per il pagamento delle multe ».

Per concludere la Commissione rileva pure l'importanza di una sollecita approvazione della proposta riforma al fine di poter beneficiare dei sussidi federali per i casi che concernono il nostro Cantone.

Si chiede pertanto al Gran Consiglio di voler approvare il disegno di legge con le modifiche e completazioni contenute nel presente rapporto.

Per la Commissione della Legislazione :

G. Bordoni, relatore

Ballinari — Barchi, con riserva per l'art. 8 — Guglielmoni — Jelmini, con riserva — Maino — Scacchi, con riserva per l'art. 8 — Snider — Staffieri, con riserva — Tamburini — Tognini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
che modifica quello del 16 gennaio 1940 sulla protezione
delle bellezze naturali e del paesaggio

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 12 dicembre 1967 n. 1490 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 4 :

¹ Il Cantone può assegnare sussidi fino al 50 % delle spese per la conservazione di paesaggi, dell'aspetto di abitati, di luoghi storici, di rarità naturali e di monumenti culturali meritevoli di protezione.

² L'assegnazione del sussidio può essere subordinata a condizioni per la conservazione, manutenzione e cure dell'oggetto e delle sue adiacenze.

³ I Comuni e i Patriziati possono essere tenuti a contribuire alle spese per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio in proporzione al loro interesse e alla loro capacità finanziaria.

⁴ Il contributo è fissato dal Consiglio di Stato, udito il Comune o il Patriziato interessato.

Art. 5 :

I singoli sussidi secondo l'art. 4 sono assegnati dal Consiglio di Stato fino alla somma di Fr. 50.000,— e dal Gran Consiglio per somme maggiori.

Art. 2

Al decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio sono aggiunti i seguenti articoli :

Art. 6 :

¹ I sussidi indebitamente ottenuti sono soggetti a restituzione.

² La restituzione può essere chiesta in tutto o in parte anche se l'oggetto sia distolto dallo scopo per il quale era stato sussidiato oppure cessi d'essere meritevole di protezione.

³ L'obbligo della restituzione dei sussidi si prescrive in 10 anni decorrenti dal verificarsi di una delle cause di restituzione.

⁴ Sono inoltre applicabili gli art. 135 e segg. del C.O.

Art. 7 :

Oltre ai divieti stabiliti dall'Autorità federale, il Consiglio di Stato, per regolamento, può prendere provvedimenti per la protezione di determinate specie di animali o di vegetali che concorrano a formare la bellezza naturale o l'aspetto caratteristico del paese o di determinate regioni.

Art. 8 :

¹ Il Consiglio di Stato stabilisce mediante decreto esecutivo le norme particolari e il Dipartimento competente per l'esecuzione delle norme previste dalla presente legge e dalla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.

² Contro le decisioni del Consiglio di Stato o dell'ultima istanza amministrativa cantonale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

³ Il diritto di ricorso, giusta l'art. 12 legge federale sulla protezione della natura del 1. luglio 1966, compete al Consiglio di Stato e ai Municipi.

Art. 9 :

¹ Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, alle prescrizioni esecutive e alle singole decisioni emanate in virtù di essa sono punibili con multa fino a Fr. 30.000,—.

² Se la contravvenzione fu commessa nella gestione di una persona giuridica o di una società commerciale senza personalità giuridica, le multe sono applicabili alla o alle persone che hanno agito in loro nome. La persona giuridica o la società commerciale rispondono solidalmente per il pagamento delle multe.

³ Le multe previste dalla presente legge o dalla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio sono inflitte dal Dipartimento competente. La pena dell'arresto, prevista dalla citata legge federale, dall'Autorità giudiziaria.

⁴ E' applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.

Art. 3

Il decreto legislativo per la protezione della flora spontanea del 15 aprile 1946 è abrogato.

Art. 4

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.